



Coordinamento Nazionale FLP Interno

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel: 06/46547989 - 06/4880631 - email: flp_interno@icloud.com - mailpec: flp_interno@pec.it

NOTIZIARIO FLP-Interno n. 31 - 7 febbraio 2019

Nota Integrativa FLP per

la corretta applicazione della normativa vigente riguardante il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno...

IN MERITO ALLA RIVENDICAZIONE E ALLO STATO DI AGITAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E DEI DIRIGENTI CONTRATTUALIZZATI

Con il [Notiziario n. 30](#) del 5 febbraio 2019 abbiamo dato notizia della nota che abbiamo inviato il giorno precedente al Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno con delega al Personale - On. Carlo Sibilia (ma anche ai vertici burocratici dell'Amministrazione) riguardante l'indebita estensione del beneficio previdenziale dei c.d. 6 scatti, previsto per le forze di polizia, in favore dei dirigenti del Ministero dell'Interno, soppresso dal d.P.R. n. 306 del 2001.

Oggi abbiamo inviato, sul medesimo argomento, allo stesso Sottosegretario la nota integrativa che alleghiamo e vi invitiamo a leggere attentamente.

Altro che stato di agitazione da parte del personale della carriera prefettizia e dei dirigenti contrattualizzati dell'Amministrazione civile dell'interno, a seguito dei rilievi effettuati dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali riguardo alla correttezza del pagamento dei contributi previdenziali attinenti al beneficio di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 introdotto dalla legge di conversione n. 472/1987.

Secondo noi l'estensione del beneficio previdenziale dei c.d. 6 scatti, previsto per le forze di polizia, in favore dei dirigenti del Ministero dell'Interno è indebita in quanto non prevista dalla legge.

Abbiamo quindi invitato il vertice politico della nostra Amministrazione ad una verifica in merito al ragionamento normativo illustrato nelle due note e anche alla correttezza della persistente inapplicazione della ancor vigente disposizione contenuta nel richiamato art. 43 della legge n. 121/1981 **che riconosce l'indennità di pubblica sicurezza nella misura del 50%, in favore di tutto il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.**

In allegato la nota integrativa inviata al Sottosegretario On. Carlo Sibilia.

Nel [link](#) i riferimenti normativi.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno





Coordinamento Nazionale FLP Interno

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel: 06/46547989 - 06/4880631 - email: flp_interno@icloud.com - mailpec: flp_interno@pec.it

Segreteria Nazionale

www.flp-interno.it

Roma, 7 febbraio 2019

All'On. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno
con delega al Personale - On. Carlo Sibia

Oggetto: Integrazione alla nota del 4 febbraio u.s..

Corretta applicazione della normativa vigente riguardante il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

Trasmettiamo un'integrazione rispetto alla precedente nota da noi inviata il 4 febbraio 2019

Tale integrazione è doverosa per segnalare come, a seguito dell'avviso con cui l'INPS - ritenendo che il beneficio previdenziale dei c.d. 6 scatti in favore dei dirigenti del Ministero dell'Interno sarebbe stato soppresso dal d.P.R. n. 306 del 2001, che ha recepito l'accordo sindacale per la carriera prefettizia relativa al biennio 2000-2001 - non sarebbe stato più legittimo, l'Amministrazione dell'Interno aveva richiesto un parere al Consiglio di Stato.

Il predetto Organo si era espresso con parere 3826/2013 dell'11.09.2013 - Affare 679 - adunanza della I Sezione del 12 giugno 2013, accogliendo sostanzialmente le tesi del Ministero dell'Interno.

<file:///Users/domenicopuleio/Desktop/6%20scatti%20dirigenti%20prefettizi%20/parere%20cds%203826%202013%200679.webarchive>

Il parere, a nostro avviso, non supera tuttavia, non avendole affrontate, le nostre obiezioni avanzate con la nota del 4 febbraio.

Innanzitutto l'Organo consultivo esordisce nel prendere in considerazione la posizione dei "prefetti" ai quali si applicherebbe l'art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 (l'istituto dei "sei scatti"), che ai sensi dell'art. 13 della legge n. 121 del 1981, hanno responsabilità di vertice nell'Amministrazione della pubblica sicurezza quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Il Consiglio di Stato ha sostenuto che l'art. 28 del d.lgs. n. 139 del 2000, nel definire l'ambito ed i limiti del procedimento di negoziazione, include "*il trattamento economico fondamentale ed accessorio*", ma **nulla dispone sul trattamento previdenziale e pensionistico, che rimane, pertanto, escluso dalle materie negoziabili**. Peraltro, "l'art. 26, comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 316 del 2001 include tra le disapplicazioni con riferimento al trattamento economico la legge 10 ottobre 1986 n. 668; tuttavia, oltre a doversi considerare il significato letterale dei termini "*trattamento economico*", sul piano ermeneutico non possono sussistere dubbi che la "*disapplicazione*" non possa coinvolgere norme

che riguardano istituti concernenti il trattamento previdenziale e pensionistico, escluso dalla negoziabilità”.

Ora, la critica che si muove a tale parere è che il comma 19 dell’art. 43 della legge n. 121 richiama la legge 804/1973 al fine del “trattamento economico”, mentre, per ammissione dello stesso organo (che dunque appare in contraddizione) la norma applicata (art. 13) avrebbe natura previdenziale.

Infatti, il C.d.S. ha precisato che “rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, sicché riverberano i loro effetti pressoché totalmente sul trattamento previdenziale e pensionistico, disciplinato dalla legge”.

Proseguendo bonariamente, è stato ritenuto degno di protezione “il legittimo affidamento sulla percezione del beneficio indotto sugli interessati coinvolti nella contribuzione, affidamento meritevole di tutela non meno di quello di coloro che, andati in quiescenza dopo l’entrata in vigore della riforma della carriera prefettizia, hanno beneficiato sinora dell’istituto in parola”.

Il Consiglio di Stato non ha assolutamente rilevato che l’art. 4 della legge n. 165/1997 non si applicava ai prefetti, in quanto norma contenuta nel titolo I a fronte del titolo II che disciplinava proprio il trattamento previdenziale dei prefetti.

Inoltre, incentrando prima le proprie tesi esclusivamente sulla posizione dei soli prefetti ha espresso inaspettatamente l’avviso che “non sussistano i presupposti per riconsiderare l’applicazione del beneficio dei sei aumenti stipendiali nei confronti del personale appartenente alla “**carriera prefettizia**”, includendo, così in maniera apodittica tutto il personale prefettizio e nulla osservando in merito al personale dirigenziale contrattualizzato che gode oggi dello stesso beneficio.

Il C.d.S. ha citato l’articolo 1911 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) limitandosi apoditticamente ad affermare che lo stesso “ha ribadito l’applicabilità dell’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio”.

In realtà tale norma cita solo “gli ufficiali in servizio permanente” e il personale militare di cui agli articoli 1076 e 1077 (ufficiali sottufficiali e graduati) (queste ultime norme sono state successivamente abrogate).

L’articolo 1911 prevede, infine, al comma 3 che “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.

Tale articolo 1911 è senz’altro innovativo rispetto all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, in quanto **quest’ultima norma citava esclusivamente i “generalisti e i colonnelli”, talché non appare così pacifico che l’istituto in parola possa continuare ad essere applicato ai prefetti, così come sostenuto dal Consiglio di Stato con il proprio discutibile parere in quanto necessitava di una**



puntuale specificazione mai comparsa peraltro in alcuna delle innumerevoli norme che hanno disciplinato l'istituto dei sei scatti.

Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti